

La normativa per il personale della scuola

CORSI ABILITANTI abilitati ai riscatti pensionistici

Pagamento immediato o rateale. Domanda all'Inpdap durante il servizio o entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il personale della scuola può riscattare ai fini pensionistici: 1) il corso legale per ottenere il diploma universitario, di laurea, di specializzazione, il dottorato di ricerca, e le scuole di specializzazione, articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento; 2) i periodi di iscrizione ad albi professionali, nel caso in cui essi siano richiesti come condizione necessaria per l'assunzione; 3) i periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale.

Sull'argomento la Corte Costituzionale con sentenza 52/2000 ha ampliato la possibilità di riscattare anche tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciute a livello

superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

Corsi speciali. Questa decisione ha ampliato i corsi riscattabili, includendo oltre ai già citati: a) i corsi biennali svolti dagli atenei presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis), considerati diplomi universitari; b) i corsi speciali annuali, istituiti dalle Università e dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale (Afam) relativamente al personale della scuola con incarico annuale e/o assunto a tempo indeterminato, poiché il titolo conseguito è necessario per l'inserimento nelle graduatorie

provinciali permanenti utili al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.

Corsi abilitanti. L'interessato che vuole ottenere ai fini pensionistici il riconoscimento dei corsi abilitanti svolti deve presentare la domanda di riscatto (a titolo oneroso) alla Direzione provinciale Inpdap competente in base al territorio nel quale l'interessato lavora. La domanda (c'è un apposito modulo scaricabile dal sito internet dell'Inpdap) deve essere presentata durante il servizio o al massimo entro 90 giorni dalla cessazione. L'Inpdap, ricevuta la domanda, provvede ad emettere la delibera ed a notificarla all'interessato con raccomandata e ricevuta di ritorno. Il dipendente ha 90 giorni di tempo per accettare o rinunciare al provvedimento di riscatto.

Il pagamento del riscatto potrà essere fatto in unica soluzione, o in alternativa con rateazione senza interessi. In questo secondo caso la rateazione è: a) se si tratta di corsi biennali Ssis, in centoventi rate mensili; b) se si tratta di corsi annuali di abilitazione, in un numero di rate pari al numero dei mesi riscattati.

Manuela Massini

LA PENSIONE ESTERA NON BLOCCA LA TOTALIZZAZIONE

Un lavoratore iscritto a più gestioni previdenziali diverse, a seguito dello svolgimento durante la propria carriera di attività diverse, può utilizzare i rispettivi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico, totalizzandone i corrispondenti ammontare. Si tratta dell'istituto della totalizzazione. Tale facoltà, però, non può essere esercitata nei casi in cui l'iscritto sia già titolare di un autonomo trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni tra le quali si intende effettuare la totalizzazione. Ma se è titolare soltanto di una pensione

estera, l'iscritto rientra in tale esclusione, o può comunque ricorrere all'istituto della totalizzazione?

Risposta affermativa da parte del Ministero del lavoro. Il dicastero infatti precisa che la titolarità di pensione estera non inficia il diritto del lavoratore di richiedere la totalizzazione dei periodi contributivi matu-

rati presso gestioni previdenziali diverse (assicurazione generale obbligatoria, forme sostitutive, esclusive, esonerative, casse professionali, gestione separata lavoratori parasubordinati, fondo clero). A questo proposito il ministero chiarisce anche che i periodi contributivi non inferiori a un anno maturati in ambito comunitario e oggetto di totalizzazione sono valutabili ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per l'esercizio della facoltà di cumulo.

(E.O.)